



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 novembre 2013
(OR. en)**

15553/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0355 (NLE)**

**VISA 217
COEST 341**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**concernente la firma, a nome dell'Unione europea,
dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti
tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La dichiarazione comune rilasciata in occasione del vertice di Varsavia del 30 settembre 2011 sul partenariato orientale attesta il sostegno politico al rafforzamento della mobilità dei cittadini mediante la liberalizzazione del regime dei visti e l'intenzione di procedere per gradi verso la piena liberalizzazione dei visti per i loro cittadini, come obiettivo da raggiungere a tempo debito.
- (2) Il 19 dicembre 2011 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica dell'Azerbaijan su un accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan ("accordo"). I negoziati sono stati condotti a buon fine e l'accordo è stato siglato il 29 luglio 2013.
- (3) È opportuno che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.
- (4) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio¹; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

¹ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 131 del 1.6.2000, pag. 43).

- (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio¹; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa alla adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

Articolo 1

La firma dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo¹ *.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

¹ Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
* Delegazioni: cfr documento ST 15554/13.